



 IMMEDIATAMENTE  
ESEGUIBILE

**AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE**  
**Servizio Avvocatura**

Prot. n. 27/2 - 1/16

**Oggetto:** ricorso al Consiglio di Stato del Comune di Trieste  
avverso sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 107/16.

**Adottata nella seduta**

convocata	per le ore	14.00
iniziata	alle ore	14.05
terminata	alle ore	15.10

Con la seguente composizione:

		presenti
<b>II SINDACO</b>		
Roberto COSOLINI		-
<b>Assessori</b>		
Fabiana MARTINI	[Presidente]	si
Umberto LAURENI		si
Antonella GRIM		-
Laura FAMULARI		si
Elena MARCHIGIANI		si
Andrea DAPRETTO		si
Matteo MONTESANO		si
Edi KRAUS		-
Roberto TREU		-
Paolo TASSINARI		si
<b>TOTALE</b>		<b>7</b>

Partecipa il Segretario Generale Reggente  
dott. Fabio LORENZUT



ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni  
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 22.4.2016 al 7.5.2016

## Su proposta dell'Assessore dott. Matteo MONTESANO

**Premesso** che il T.A.R. Friuli Venezia Giulia con sua sentenza n. 107/16 dd. 24.3.2016 ha accolto il ricorso proposto dalla Arm Engineering S.p.a. e da Tullio Negro avverso l'ordinanza sindacale dd. 22.7.2015 avente ad oggetto l'eliminazione di un abbandono di materiali e rifiuti sulle pp.cc. nn. 5779/36, 577/48, 5779/53 del C.C. di S. Maria Maddalena Inferiore;

**che** la sentenza su indicata ritiene che l'Amministrazione abbia accettato la restituzione dell'area senza aver effettuato una ricognizione in contraddittorio con l'Impresa e di aver avuto un ingiustificato ritardo nell'avvio del procedimento ex art. 192 D.Lgs. 152/06; su tali presupposti, pur in presenza di un verificatore nominato dallo stesso T.A.R. che ha accertato la presenza di materiali di cantiere e rifiuti, il ricorso è stato accolto;

**che** il T.A.R. ha erroneamente valutato che non essendo stato instaurato un contraddittorio con l'Impresa ante riconsegna, dato il tempo trascorso per l'emissione dell'ordinanza, l'abbandono dei materiali non poteva essere imputato all'Impresa;

**che** il Giudice di prime cure non ha tenuto in alcun conto tutti i tentativi fatti dall'Amministrazione per avere un contraddittorio a cui l'Impresa, pur assicurando la sua presenza, si è sempre sottratta, nè il fatto che ad un incontro fissato dall'Impresa in data 22.10.2012, la stessa non si presentava, ma mandava solo un incaricato addetto all'apertura del cantiere, nè che in tale occasione veniva predisposto un verbale di riconsegna con lo stato dei luoghi e che dava atto dettagliatamente della presenza dei rifiuti e dei materiali presenti in loco;

**che** l'Amministrazione non solo ha effettuato un'accurata istruttoria, contrariamente a quanto afferma la sentenza, ma ha anche individuato l'ascrivibilità all'Impresa del deposito della maggior parte dei materiali di cantiere e di rifiuti sono al momento della riconsegna del cantiere, avvenuta (via posta) il 19.3.2013, e che sino a tale data l'Impresa era l'unica detentrica delle chiavi e del cantiere;

**ritenuto** pertanto che la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia è ingiusta e gravatoria nei confronti del Comune di Trieste e che va proposto ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato per ottenere la sua riforma;

**considerato** che, stante la ristrettezza dei termini processuali, sussistono i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21 dd. 11.12.2003, art. 1, c. 19 (modificata ed integrata dalla L.R. 17/2004);

**acquisiti** i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

**LA GIUNTA COMUNALE**  
**d e l i b e r a**



- 1) di proporre ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 107/2016 per le motivazioni di cui in premessa;
- 2) di demandare al Sindaco l'adempimento degli atti di sua competenza;
- 3) di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione agli avvocati dell'Avvocatura comunale abilitati presso le Magistrature Superiori e all'avv. Aldo Fontanelli, del Foro di Roma;
- 4) di eleggere domicilio in Roma presso lo Studio dell'avv. Aldo Fontanelli, Via Emilio de' Cavalieri n. 11;
- 5) di riservare ad altro futuro eventuale provvedimento la liquidazione delle spese in caso di soccombenza;
- 6) di dare atto che le spese necessarie per l'attività processuale nell'interesse dell'Amministrazione, indicate in presunti € 1200,00, faranno carico alla dotazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 71/2016 imp. 2016/2884 e n. 461/2016 imp. 2016/3080;
- 7) di impegnare la spesa di € 3500,00 per le spese di domiciliazione in Roma e competenze dell'avv. Aldo Fontanelli imp. 2016/3672
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21 dd. 11.12.2003, art. 1, c. 19 (modificata ed integrata dalla L.R. 17/2004).



**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000  
n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

---



---

**NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti**

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro \_\_\_\_\_

di cui non è possibile la quantificazione.

Data 12 APR. 2016

Il Direttore

f.to avv. M. Serena Giraldi

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000  
n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

---



---

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 15 APR. 2016

Il Direttore

f.to dott. Vincenzo DI MAGGIO

---



L'assessore Montesano fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003 e s.m.i..

La suesata deliberazione assume il n. 174.

LA PRESIDENTE

Fabiana Martini

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Fabio Lorenzut

/d

**Comune di Trieste**  
**AVVOCATURA COMUNALE**  
Copia fotostatica della copia conforme all'originale conservata in atti occupa n. 5 (due) fasciate.  
Trieste, 21 APR. 2016

P. IL SEGRETARIO GENERALE  
L'AVVOCATO DEL COMUNE

